

## *Dati ai coniugi di pazienti La Asl è nei limiti del Gdpr*

L'Azienda sanitaria di Romagna ha ottenuto l'annullamento di una sanzione di 50.000 euro comminata dal Garante Privacy per aver comunicato al marito di una paziente dati relativi alla salute di questa, che si era allontanata dal reparto dopo una interruzione volontaria di gravidanza. Il Tribunale di Ravenna, accogliendo il ricorso dell'AUSL (assistita dal team dello studio Stefanelli&Stefanelli composto dagli avvocati Silvia Stefanelli e Maria Livia Rizzo), ha riconosciuto con sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 682/2021 decisa all'udienza del 31 marzo 2022, che nessuna delle informazioni fornite dall'infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal Considerando 35 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

La vicenda trae origine dal fatto che un'infermiera aveva chiamato in emergenza un numero telefonico diverso da quello fornito dalla signora per essere contattata, per darle indicazioni sull'assunzione di un farmaco salvavita, e a questo numero aveva risposto il marito della donna.

Al marito l'infermiera aveva solo riferito di chiamare dal reparto di ginecologia e di dover parlare urgentemente con la paziente per una terapia.

Da qui era scaturita l'ordinanza ingiunzione dell'Autorità Garante per la comunicazione ingiustificata di dati relativi alla salute.

Il Tribunale di Ravenna, accogliendo il ricorso dell'AUSL Romagna, ha riconosciuto che nessuna delle informazioni fornite dall'infermiera rientra nella definizione di dato personale relativo alla salute fornita dal Considerando 35 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Non è infatti possibile risalire allo stato di salute della paziente tramite la sola indicazione di una terapia non specificata nell'ambito di una prestazione sanitaria fornita genericamente nel reparto di ginecologia.

Ciò dal momento che le terapie prescritte in un reparto di ginecologia possono essere le più varie e non necessariamente coincidere con la gestione post-operatoria di una interruzione di gravidanza.

Il Giudice ha ricondotto la nozione di dato relativo alla salute al più preciso dettato legislativo del GDPR. Il considerando 35 stabilisce infatti che per aversi "dato relativo alla salute" occorre che siano rivelate informazioni connesse allo stato di salute fisica e mentale passata, presente o futura del paziente. Ora riferire genericamente il nome di un paziente ad un reparto (che peraltro svolge non solo degenza ma anche attività ambulatoriale) non dice nulla sullo stato di salute del paziente stesso: quindi non può configurare "dato relativo alla salute".